



COMUNE DI MUSEI

Provincia SUD SARDEGNA

BANDO PUBBLICO

**Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione –
L 9.12.1998, n. 431, art. 11**

Visti

- la legge n. 431 del 09.12.1998 art. 11 che ha istituito il “Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione”;
- il decreto del Ministero dei LL.PP. del 07.06.1999 integrato con il DM della Mobilità n. 290 del 19/07/2021;

In esecuzione della D.G.R. n. 37/40 del 09/09/2021 con la quale si stabiliscono i criteri per l'individuazione dei destinatari e la modalità di determinazione dei contributi per l'anno 2021, e della D.G.R. n.7/34 del 26.02.2021 di incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale, e della propria Determinazione n. 190 del 08/11/2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RENDE NOTO CHE

a decorrere dalla data della pubblicazione del presente bando, ed **entro le ore 12:00 del 07/12/2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle sole risorse regionali assegnate al “Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione” di cui all'art. 11 della L. 431/98 relativo all'annualità 2021.

Art. 1 - Requisiti dei destinatari finali dei contributi -

Il presente bando è rivolto a coloro che sono titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Musei e occupate a titolo di abitazione principale. Il presente bando è rivolto, altresì, ai titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il

nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari ad € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'incidenza del canone sul valore ISEE non può essere superiore a euro 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'incidenza del canone sul valore ISEE non può essere superiore a euro 2.320,00;
- **Fascia Covid:** ricomprende tutti coloro che hanno un reddito ISEE corrente o ordinario superiore a € 14.573,00 e non superiore a € 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE, e non può essere superiore a euro 2.320,00;

Possono accedere al contributo anche i percettori del Reddito/pensione di Cittadinanza. Sarà poi cura del Comune, successivamente all'erogazione del contributo, comunicare la lista dei beneficiari all'INPS. La compensazione sul Reddito/pensione di Cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS.

Art. 2 - Definizione di Nucleo familiare -

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello formato dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo;

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande -

Le domande dovranno essere presentate al protocollo dell'Ente entro le ore 12:30 del 07/12/2021 secondo le seguenti modalità:

1. a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente;
2. a mezzo di posta elettronica all'indirizzo comune.musei@legalmail.it.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza.

N.B.: l'istanza dovrà essere redatta unicamente utilizzando il modulo di domanda allegato al presente Bando.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le istanze verranno prese in considerazione solo se pervenute entro e non oltre il termine fissato per la presentazione.

Saranno escluse dal bando le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda -

Alla domanda debitamente compilata in tutte le sue parti occorre allegare:

- fotocopia del contratto di affitto regolarmente registrato;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria;
- fotocopia del permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno (nel caso di cittadini immigrati extracomunitari)
- modello ISEE corrente o ordinario 2021 in corso di validità del nucleo familiare;
- copia dei versamenti effettuati o dei bonifici bancari attestanti i pagamenti del canone di locazione annualità 2021 fino alla data di presentazione dell'istanza;
- copia della comunicazione di adesione al regime di CEDOLARE SECCA, qualora non già indicato nel timbro di registrazione (solo per i contratti in regime di cedolare secca)
- per i redditi ISEE ricompresi tra € 14.573,00 fino a € 35.000,00 (Fascia Covid) autocertificazione con dichiarazione, in ragione dell'emergenza da Covid-19, di una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Art. 5 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni-

L'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decade dai benefici e pertanto, verrà escluso dalla graduatoria; inoltre l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già erogate e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 6 - Determinazione della misura del contributo -

L'entità del contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell'anno e su presentazione delle ricevute regolarmente versate, a ciascuno dei nuclei familiari in graduatoria è così determinata:

- **Fascia A):** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e **non può essere superiore a euro 3.098,74.**
- **Fascia B):** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e **non può essere superiore a euro 2.320,00;**

- **Fascia Covid):** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% (come per la Fascia B) l'incidenza del canone sul valore ISEE, non può essere superiore a euro 2.320,00.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato. ***Esempio di calcolo contributo mensile (Fascia A):***

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
- (CA) canone annuo = € 3.600,00
- (CS) canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
- (C) calcolo contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74
- contributo annuo = € 2.200,00

Art. 7 - Formazione della Graduatoria -

L'istruttoria delle domande pervenute e la formazione della relativa graduatoria provvisoria verrà effettuata a cura del Comune. Al fine di favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone per la formazione della graduatoria o ordine di precedenza verrà applicata la seguente formula:

$PUNTEGGIO = CANONE\ DI\ LOCAZIONE\ ANNUO / VALORE\ ISEE * 100.$

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata nell'albo Pretorio e resterà affissa per **7 giorni** consecutivi. Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro la fine della data di pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.

Art. 8 - Modalità di erogazione del Fondo -

Il Comune provvede al pagamento del contributo di cui al precedente art. 6 a seguito di accredito da parte della RAS del relativo finanziamento, previa presentazione da parte di coloro che beneficeranno del contributo ad integrazione del canone di affitto, delle ricevute dei pagamenti effettuati.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, allegata al presente bando, che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente all'istanza di ammissione al REIS ed alla relativa documentazione per formarne parte integrante.

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute, non si darà corso alla concessione dei benefici.

I contributi saranno concessi in base alle effettive disponibilità trasferite dalla Regione, pertanto qualora i fondi assegnati non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, *i contributi saranno concessi in misura proporzionale al fabbisogno complessivo in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste.*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98, nonché i relativi decreti di attuazione e della normativa vigente in materia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici dei Servizi Sociali nei giorni di apertura al pubblico; il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Saba.

Musei, li 08/11/2021

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Cinzia Saba